

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.

n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 438 del 07 LUG. 2022

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rimborso spese legali dipendente D. G. sostenute nel proc. penale n.° 3461/18 R.G. N.R.

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 06 LUG. 2022

L'estensore
Cannata Valeria

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

U.O.C. AFFARI GENERALI
Il Direttore della Struttura
Avv. Giovanni Tolomeo

Autorizzazione di Budget	n. _____	sub _____	anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____	sub _____	anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____	sub _____	anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____	sub _____	anno _____
Altro _____	n. _____	sub _____	anno _____

- ☒ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

[Firma]

Il Direttore U.O.C.

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

[Firma]

Il 07 LUG. 2022, il Direttore della U.O.C. _____,
in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il
presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista la istanza del dipendente D.A. matr. 2406, acquisita al prot. n.° E 0018232 del 20.5.2022, con la quale chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale n° 3461/18 R.G.N.R. e n.° 824/19 R.G. GIP del Tribunale di Ragusa avviato nei confronti dei componenti di una commissione d'esame nominata dall'ASP Ragusa e, pertanto, per fatti ed atti connessi all'espletamento dell'incarico ed all'adempimento dei compiti previsti dall'incarico medesimo che sono stai ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art. 323 e 479 c.p.;

Preso atto che il giudizio si è definito con sentenza n.° 207/21 del 21.10.2021 che assolve tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste;

Atteso che l'art. 26 del CCNL del 20/09/2001 del comparto sanitario professionale, ove è inquadrato il Dipendente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui il dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. È disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Precisato che il rimborso alla Dipendente matr. 2406 può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato;

Considerato che la parcella n.° FPA 10/19 del 25.5.2019 emessa per l'importo di €. 1.000,00 al lordo e la parcella n.° FPA 49/22 del 5.7.2022 emessa per l'importo di €. 6.000,01, emessa dallo studio associato Avv. Enrico e Maria Platania per prestazione professionale alla dipendente, risulta in linea con il suddetto regolamento;

Considerato che la dipendente anzidetta chiede anche il rimborso delle spese della CTP producendo a tal proposito la fattura n. 02 del 19/03/2019 di €. 1.356,31 emessa dal Dott. Vincenzo Cilia con l'importo già rideterminato ai sensi dell'art. 5bis del regolamento aziendale con l'abbattimento del 30%;

Ritenuto di dover liquidare complessivamente la somma di € 7.000,01;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2022 la spesa sul conto di costo n. 502020122 denominato "Rimborso spese legali ai dipendenti"

D E T E R M I N A

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata
- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla dipendente D. G. matr. 2406, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo all'istante;

Liquidare e pagare la somma di € 7.000,01 documentata dalle parcelle n.° FPA 10/19 del 25.5.2019 emessa per l'importo di €. 1.000,00 al lordo e la parcella n.° FPA 49/22 del 5.7.2022 emessa per l'importo di €. 6.000,01, emessa dallo studio associato Avv. Enrico e Maria Platania per prestazione professionale alla dipendente, risulta in linea con il suddetto regolamento, alla dipendente che risulta in linea con il suddetto regolamento Aziendale. Le generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto.

- Giusta Autorizzazione /2022/13/Sub10